OIC UPDATE

1| 2024

EMENDAMENTI OIC

PREMESSA

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel mese di marzo 2024 ha pubblicato alcune modifiche ai principi contabili nazionali derivanti dalle richieste di chiarimento ricevute dagli stakeholder dell'OIC nell'ultimo anno.

I principali cambiamenti hanno riguardato:

- OIC 16 e OIC 31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino;
- OIC 25 per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro dell'OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita;
- OIC 12, OIC 15, OIC 19 per chiarire che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche apportate a OIC 25 per l'applicazione del modello del Secondo Pilastro pubblicato dall'OCSE, entrano in vigore immediatamente alla data di pubblicazione di marzo 2024, mentre gli emendamenti a OIC 12,15,16,19,20,21 E 31 si applicano ai bilanci degli esercizi a partire dal 1° gennaio 2024 o in data successiva.

IMPATTO CONTABILE

Gli effetti derivanti dalla sua applicazione andranno trattati secondo quanto indicato da OIC 29 per i cambiamenti di principi contabili.

Gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento a OIC 25 che si applica immediatamente dopo la sua pubblicazione, si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2024 o data successiva.

Gli effetti derivanti dalla sua applicazione andranno trattati secondo quanto indicato da OIC 29 per i cambiamenti di principi contabili.

È inoltre consentita l'applicazione prospettica ma solo per le modifiche introdotte sui fondi per oneri di smantellamento e ripristino.

L'OIC ha pubblicato inoltre il Documento Interpretativo 11 - "Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati" aggiornato per i bilanci 2023. L'aggiornamento del documento si è reso necessario a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha esteso a tutto il 2023 l'applicazione della norma salva titoli e a seguito della conversione in legge del decreto-legge 131/2023 che non introduce novità sotto il profilo tecnico-contabile per le società OIC, ma interviene sulle modalità con cui il Ministero può prorogare la norma attraverso i decreti ministeriali.

EMENDAMENTI OIC 16 E OIC 31

La contabilizzazione dei fondi di smantellamento e ripristino attualmente è basata su due modelli:

Iscrizione immediata di un fondo oneri pari all'intera passività da sostenere in futuro, ai sensi dei principi generali contenuti nell'OIC 31.

Iscrizione graduale del fondo applicando il paragrafo 62 dell'OIC 16.

Il modello contabile che prevede l'incremento del costo del cespite in contropartita al fondo oneri per smantellamento e ripristino consente di fornire contemporaneamente l'informazione relativa alla passività per l'obbligazione assunta che è fornita dall'iscrizione del fondo oneri, mentre l'informazione circa la ripartizione del costo nel tempo è garantita dagli ammortamenti del cespite il cui costo iniziale è stato incrementato per effetto dell'iscrizione del corrispondente fondo oneri.

Per tali motivi, OIC propone di introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino. Il modello contabile unico che andrebbe applicato in queste circostanze è quello della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all'incremento del costo del cespite cui si riferisce.

Se l'obbligazione di smantellamento e/o ripristino del sito insista su un bene che non è iscritto in bilancio, come un'attività in concessione, un bene in affitto o usufrutto, la contropartita del fondo oneri di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito sarà un'attività iscritta tra le Altre Immobilizzazioni Immateriali nel rispetto dei principi generali dell'OIC 24, tenuto conto della recuperabilità.

Nel caso in cui l'obbligazione sia di ripristinare il bene restituendolo al concedente o al proprietario in perfette condizioni di funzionamento, si applica, per analogia, quanto previsto dall'esempio Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto, per cui gli accantonamenti al fondo devono essere ripartiti sistematicamente lungo la durata della concessione o dell'affitto o dell'usufrutto.

Considerato che l'introduzione del richiamato modello contabile rappresenta un'innovazione, in taluni casi rilevante, si è deciso di consentire l'applicazione prospettica, per evitare che le società incorrano in rilevanti costi di prima applicazione.

ESEMPIO

La società ABC acquista un impianto di produzione di agenti chimici e assume l'impegno a smantellarlo al termine della sua vita utile. L'impianto è disponibile per l'uso dal 1° gennaio 2020 ed ha una vita utile di 10 anni.

Essendo l'orizzonte temporale un elemento significativo nella stima della passività connessa all'obbligazione di smantellamento del bene e ripristino del sito, la società decide di tenere conto del passaggio del tempo nella stima del fondo.

Il costo di acquisto dell'impianto è pari a 90.000 euro a cui aggiungere i costi di smantellamento pari a 10.000 euro determinati attualizzando al 3,42% (tasso BTP a 10 anni) il costo futuro di smantellamento stimato pari a 14.000 euro. Di seguito si riporta la movimentazione dell'immobilizzazione materiale e del fondo smantellamento e ripristino lungo la durata della vita utile:

Anno	VNC iniziale	ammortamento	VNC finale		Fondo smantellamento iniziale	accantonamento a conto economico	Fondo smantellamento finale
2020	100.000	10.000	90.000		10.000	342	10.342
2021	90.000	10.000	80.000		10.342	354	10.696
2022	80.000	10.000	70.000		10.696	366	11.062
2023	70.000	10.000	60.000		11.062	379	11.441
2024	60.000	10.000	50.000		11.441	391	11.832
2025	50.000	10.000	40.000		11.832	405	12.237
2026	40.000	10.000	30.000		12.237	419	12.656
2027	30.000	10.000	20.000		12.656	433	13.089
2028	20.000	10.000	10.000		13.089	448	13.537
2029	10.000	10.000	-		13.537	463	14.000

EMENDAMENTI OIC 25

La modifica al principio precisa che Le disposizioni relative all'applicazione del modello del Secondo Pilastro pubblicato dall'OCSE, recepito dalla UE nel contesto della riforma fiscale internazionale del Global Anti-Base Erosion Model Rules (di seguito "Secondo Pilastro OCSE"), ivi incluse le relative eventuali imposte minime nazionali qualificate implementate mediante normative locali, non rilevano ai fini della fiscalità differita.

Di conseguenza, in termini di classificazione, la voce 20 del conto economico è stata modificata al fine di accogliere in una specifica voce: *e) imposte correnti Secondo Pilastro* - la fiscalità corrente derivante dal modello.

Per quanto riguarda gli effetti del Secondo Pilastro OCSE, la nota integrativa deve illustrare quanta parte delle imposte sul reddito derivanti dall'applicazione del Secondo Pilastro insiste sui redditi propri, e quanta parte sui redditi di altre società appartenenti al medesimo gruppo.

Nei bilanci chiusi successivamente all'entrata in vigore della legislazione, ma prima della data di efficacia dell'imposizione derivante dall'applicazione di tale normativa, la nota integrativa fornisce informazioni circa l'inclusione della società nell'ambito di applicazione del modello del Secondo Pilastro OCSE e una descrizione dello stato di avanzamento del processo di implementazione di tale modello.

EMENDAMENTI OIC 12, OIC 15 E OIC 19

L'emendamento chiarisce che l'istituto dello sconto riguarda la determinazione del corrispettivo al momento iniziale della rilevazione del ricavo e che lo sconto, in quanto tale, va indistintamente rilevato a riduzione dei ricavi così come previsto dell'OIC 34, senza distinguere tra sconti "commerciali" e sconti di natura finanziaria. Viene perciò superato il concetto di sconto pronta cassa, che era considerato come remunerazione di un servizio di natura finanziaria reso dal cliente.

Un'altra modifica effettuata in conseguenza della pubblicazione dell'OIC 34 è quella in tema di garanzie e penalità. In particolare, il paragrafo 56 dell'OIC 12 relativo alla voce Altri ricavi e proventi tratta la classificazione delle eccedenze di fondi oneri. Poiché tale paragrafo richiama il caso delle eccedenze su fondi garanzie è necessario specificare che successivamente alla pubblicazione dell'OIC 34 l'unico caso di fondo garanzia iscritto in bilancio è quello relativo a garanzie previste dalla legge. Infatti, per tutte le altre forme di garanzie fornite al cliente l'OIC 34 prevede che siano rilevate come una prestazione di vendita separata e che quindi siano contabilizzate nella voce A1 del conto economico.

Inoltre, poiché le penalità su vendite sono rilevate a riduzione dei ricavi e non negli oneri diversi di gestione, in tale voce di conto economico potranno essere registrate solo le penalità che non derivano da contratti di vendita ex OIC 34.

CONTATTI

BDO
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese

L' OIC UPDATE viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito contabile. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 12 aprile 2024.

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 04/2024 BDO (Italia) – OIC UPDATE - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it